

MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA
Istituto Istruzione Superiore "Antonio Segni" Ozieri

Via Sebastiano Satta 6 - 07014 OZIERI (SS) - C.M. SSIS02400N C.F. 90009110900 e-mail: ssis02400n@istruzione.it PEC: ssis02400n@pec.istruzione.it tel. n. 079787710 - fax. 079783297
Liceo classico e scienze umane Ozieri SSPC024011 - Liceo scientifico Ozieri SSPS024025 - Liceo scientifico Bono SSPS024014 - Liceo scientifico Pozzomaggiore SSPS024036

CIRCOLARE N.10

I.I.S. "A. SEGNI" - OZIERI (SS)
Prot. 0005234 del 18/09/2017
04 (Uscita)

Ai docenti dell'IIS "A. Segni" di Ozieri
Al personale ATA
Agli studenti (sedi di Ozieri, Bono e
Pozzomaggiore) e ai loro genitori
DSGA, Atti, Albo, Sito WEB

Oggetto : Vigilanza alunni - Responsabilità ed obblighi del Personale Docente ed ATA.

In occasione dell'avvio del regolare inizio delle lezioni si portano all'attenzione di tutti gli interessati alcune indicazioni sul tema della vigilanza degli alunni e della responsabilità che grava sull'Istituzione scolastica e in particolare sui singoli operatori scolastici. Si invita, pertanto, ad attenersi alle disposizioni seguenti nonché a predisporre e mettere in atto tutti gli interventi necessari sotto il profilo organizzativo, anche attraverso il coordinamento dei fiduciari delle sedi associate.

La responsabilità dei Docenti

L'obbligo di vigilanza ha inizio con l'affidamento dell'alunno alla scuola e termina con l'uscita degli stessi dalla scuola. La responsabilità risulta tanto maggiore quanto minore è l'età e/o la maturità dell'alunno. La responsabilità per la cosiddetta culpa in vigilando deriva dalla presunzione che il danno sia l'effetto del comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone a lui affidate. Il Docente può liberarsi da tale responsabilità solo se:

- Risulta essere presente al momento dell'evento;
- Dimostra di non avere potuto evitare il fatto poiché lo stesso si è manifestato in modo imprevedibile, repentino e improvviso.

Sul docente grava, pertanto, una presunzione di responsabilità che può essere superata solo dimostrando di avere esercitato correttamente la funzione di sorveglianza. L'obbligo di vigilanza si estende all'attività scolastica in genere (compresi l'intervallo, le uscite didattiche, i viaggi di istruzione e ogni altra attività che si svolga nei locali scolastici o in quelli di pertinenza), quindi la responsabilità degli insegnanti non è limitata all'attività didattica in senso stretto, ma riguarda l'intero periodo in cui gli alunni si trovano sotto il loro controllo.

Entrata e uscita degli alunni dalla scuola.

Ai sensi dell'art. 29, comma 5, del CCNL 2007 "...per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi". E' appena il caso di sottolineare la necessità per i docenti di assicurare la massima puntualità e che, salvo casi particolari, non possono essere tollerati ritardi.

Vigilanza durante l'intervallo

Considerando la fascia di età degli alunni dell'Istituto, durante l'intervallo è senz'altro prevedibile una certa esuberanza che, anche a parere delle giurisprudenze in materia, richiede una maggiore attenzione nella sorveglianza. Per prevenire possibili incidenti e per prevenire eventuali attribuzioni di responsabilità, l'intervallo potrà essere effettuato secondo le modalità già adottate negli anni precedenti ma sempre sotto una assidua vigilanza.

Uscita degli alunni dalla classe

I Docenti concedono agli alunni l'uscita dalla classe al di fuori dall'orario dell'intervallo solo in caso di assoluta necessità e sempre uno alla volta, controllandone il rientro. Dal punto di vista della responsabilità, nel caso di momentaneo allontanamento dalla classe il docente dovrà comunque verificare che l'attività svolta dagli alunni sia tale da non comportare alcun pericolo e affidare la classe ad altro operatore scolastico. In relazione al profilo di responsabilità per mancata vigilanza, ma anche in considerazione degli aspetti pedagogici, dovrà essere evitato il più possibile l'allontanamento temporaneo degli alunni dalla classe per motivi disciplinari. Qualora l'insegnante ritenga indispensabile ricorrere a questa estrema misura, dovrà comunque verificare che l'alunno allontanato rimanga sotto la custodia di altri docenti o collaboratori scolastici.

Allo stesso modo si invitano i docenti a non fare uscire dall'aula gli alunni per incombenze legate all'attività didattica (come per esempio fotocopie, reperimento di materiale). Per tali necessità i docenti si rivolgeranno al personale ausiliario.

Cambio dell'ora.

Il cambio dell'ora deve avvenire nel modo più rapido possibile. Alla luce delle considerazioni iniziali, è evidente la necessità di evitare di lasciare la classe senza la presenza di un insegnante. Eventualmente, il docente uscente si rivolgerà al collaboratore scolastico. Inoltre, l'insegnante uscente non autorizzerà alcun alunno ad allontanarsi dall'aula, in attesa del docente dell'ora successiva. I docenti che entrano in servizio a partire dalla 2^a ora in poi o che hanno avuto un'ora libera, sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula interessata per consentire il rapido cambio.

Viaggi di Istruzione e uscite didattiche

Si sottolinea che la vigilanza sugli alunni va esercitata costantemente e in tutte le attività per cui i docenti sono responsabili del comportamento degli alunni. In particolare, si ricorda che gli alunni, nel corso dell'intero viaggio e/o uscita, non possono mai essere lasciati liberi di muoversi autonomamente in assenza di docenti accompagnatori. I Docenti devono prestare adeguata cura al momento della effettiva fruizione di vettori e di strutture alberghiere, per evitare che gli alunni siano sottoposti a pericoli per la loro incolumità. In caso di soggiorno presso strutture alberghiere è necessario che i docenti accedano preventivamente alle camere per evitare i potenziali rischi derivanti dall'accesso ad aree a rischio (terrazze, balconi, solai, aperture verso l'esterno, ecc) e, conseguentemente, adottare ogni idoneo provvedimento (ad es. la richiesta immediata di sostituzione della camera ovvero impartire adeguate indicazioni; tramite l'organizzazione, la ricerca di altra struttura alberghiera adeguata; evitare che gli alunni si chiudano a chiave nelle camere). In caso estremo disporre il rientro anticipato.

Uso dei cellulari a scuola

Per gli alunni è fatto severo divieto di utilizzare telefoni cellulari. Gli alunni che porteranno il cellulare a scuola lo dovranno lasciare spento e ben custodito. Del resto se i genitori hanno necessità di conferire con i propri figli possono comunicare tramite telefono della scuola. In caso in cui un docente sorprenda un alunno con telefono acceso o addirittura nell'atto di usarlo è tenuto ad applicare il regolamento di Istituto. Il divieto dell'uso del cellulare in classe è esteso ai docenti i quali sono pregati di tenerlo silenzioso e non usarlo durante il proprio orario di servizio. Inoltre non è ammesso in classe l'uso di berretti, radio, lettori CD o altri oggetti non utili all'attività didattica.

Disposizioni finali

E' severamente vietato fumare (comprese sigarette elettroniche) in tutti i locali della struttura scolastica, ivi compresi i vani di transito e i servizi igienici, le aree all'aperto di pertinenza dell'istituto. È il caso di sottolineare che la ratio della normativa, e quindi delle prescrizioni contenute nella presente, non vuole avere una etichettatura repressiva, quanto piuttosto una connotazione educativa e si inquadra nell'ambito di un più generale obiettivo di prevenzione dalle dipendenze e di una formazione a sani e corretti stili di vita.

Si ribadisce inoltre che l'utilizzo dei distributori automatici di snacks, bibite e bevande è consentito esclusivamente al di fuori dell'orario di lezione.

Si dispone infine che è fatto divieto assoluto svolgere qualsiasi iniziativa, comportamento, attività, mansione o compito che comporti situazione di pericolo o rischio per la salute e la sicurezza.

In caso di infortunio agli alunni, il docente (o chi al momento esercitava la vigilanza) è tenuto ad adempiere a quanto previsto dalla normativa vigente informando tempestivamente gli uffici competenti per gli adempimenti connessi.

Si coglie l'occasione per invitare cortesemente tutto il personale e gli utenti della scuola a non utilizzare le pertinenze degli edifici scolastici (es. cortile interno) per parcheggiare gli autoveicoli, al fine di consentire l'eventuale accesso dei mezzi di soccorso nonché evitare spiacevoli incidenti (es. investimento di pedoni).

Cordiali saluti

Il Dirigente Scolastico

Prof. Stefano Manca

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93)